

Allegato B alla delibera n. 252/22/2022

Schema di provvedimento

DELIBERA N. __/22/CONS

**ESITO DELLA VERIFICA SULLA NECESSITÀ DEL SERVIZIO DI
TELEFONIA PUBBLICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 97 DEL CODICE
DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del __;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “*Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche*”;

CONSIDERATO che con tale delibera l’Autorità ha dato attuazione all’articolo 17, comma 4, del d.P.R. n. 318 del 1997 definendo i criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni di telefonia pubblica e stabilendo, per l’esattezza, il numero minimo di postazioni in funzione della popolazione residente nei comuni (vincoli quantitativi) e nei luoghi di particolare rilevanza sociale (vincoli qualitativi), quali caserme, ospedali e carceri;

CONSIDERATO che TIM s.p.a., il 15 maggio 2009, aveva chiesto all’Autorità la revisione degli obblighi del servizio universale per la telefonia pubblica e, in particolare, dei criteri relativi alla distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche (di seguito PTP) stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS. Il 10 luglio 2009 la Società ha integrato e circostanziato la predetta proposta di revisione, evidenziando la riduzione progressiva del

traffico effettuato da PTP e la possibilità, a fronte della revisione dei criteri quantitativi, di reinvestire le somme risparmiate per implementare la manutenzione e la qualità delle postazioni esistenti;

CONSIDERATO che l’Autorità aveva ritenuto pertanto opportuno, già dal 2010, avviare una revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale, che tenesse conto dell’effettiva riduzione dell’utilizzazione delle PTP in Italia in conseguenza del mutamento delle abitudini degli utenti, che utilizzano sempre più la telefonia cellulare in situazioni di mobilità in luogo del servizio di telefonia pubblica, nonché della diffusione dei *phone center* e *degli internet points* per i cittadini stranieri. Già a suo tempo il confronto internazionale aveva evidenziato che in tutti i Paesi europei si sta verificando il medesimo effetto di “sostituzione” della telefonia mobile rispetto all’utilizzo delle PTP e che per 22 Paesi dell’Unione europea vi è una media di circa una PTP ogni 1.100 abitanti, inferiore all’Italia;

CONSIDERATO che i dati forniti da TIM s.p.a. attestavano, nel periodo dal 2001 al 2008, una riduzione pari a circa l’88% in termini di numero totale di conversazioni da postazione fissa (intesa come somma del traffico locale, internazionale, interdistrettuale e fisso-mobile) ed una riduzione pari a circa il 90% in termini di minuti di conversazione;

CONSIDERATO che l’Autorità aveva, pertanto, ritenuto che la revisione, in riduzione, del numero di PTP esistenti sarebbe stata in linea non soltanto con le mutate esigenze dell’utenza accertate nel corso dell’istruttoria, ma anche con gli sviluppi regolamentari europei. L’Autorità aveva anche considerato l’opportunità di garantire agli utenti finali disabili un accesso ai servizi di livello equivalente a quello disponibile per gli altri utenti e che tale equivalenza poteva essere raggiunta assicurando la presenza di un congruo numero di PTP accessibili per gli utenti disabili, pari al 75% del totale delle postazioni ubicate all’aperto;

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra riportate, l’Autorità ha approvato la delibera n. 31/10/CONS, recante “*Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale*”, successivamente modificata dalla delibera n. 683/11/CONS, con la quale ha, da un lato, confermato i vincoli qualitativi stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS e, dall’altro, ha previsto il rilassamento dei vincoli quantitativi, stabilendo, nello specifico, che “*1. Il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, dislocate secondo i criteri quantitativi previsti dall’art. 1 della delibera n. 290/01/CONS, può essere progressivamente ridotto dalla Società, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente delibera. 2. Il numero massimo di postazioni telefoniche pubbliche rimosse in un anno solare è di n. 30.000 (trentamila) e comprende il numero massimo di n. 10.000 (diecimila) impianti stradali. Il piano annuale di rimozione deve essere suddiviso in non più di quattro lotti.*” (enfasi aggiunta);

CONSIDERATO che, sulla base della già menzionata delibera, la società incaricata è, inoltre, tenuta ad assicurare la disponibilità di almeno una postazione di telefonia pubblica nei luoghi di seguito indicati:

- a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
- b) carceri;
- c) caserme, con almeno 50 occupanti stabili;

CONSIDERATO che la delibera n. 31/10/CONS prevede una specifica procedura di preavviso per la rimozione delle PTP (cfr. articolo 2) che consiste nell'affissione, almeno 60 giorni prima, di un cartello adesivo riportante una serie di informazioni, tra cui la data di rimozione e l'indirizzo PEC di Agcom (cabinatelefonica@cert.agcom.it) per l'attivazione della procedura di opposizione alla rimozione di cui all'articolo 3. Almeno 60 giorni prima della rimozione, TIM è tenuta a comunicare al suddetto indirizzo e a ciascuna amministrazione comunale interessata l'elenco delle PTP da rimuovere, la motivazione e la data di affissione del cartello. Tale procedura non si applica alle postazioni telefoniche pubbliche ubicate in luoghi chiusi, adibiti a locali pubblici, quando la rimozione è richiesta dal soggetto che ha la disponibilità del luogo;

CONSIDERATO che la procedura di cui all'articolo 3 della delibera n. 31/10/CONS prevede che utenti, singoli o associati, ed enti interessati inviino l'istanza di opposizione all'indirizzo di posta certificata cabinatelefonica@cert.agcom.it entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre, per gli utenti, dall'affissione del cartello di cui all'articolo 2, comma 1, e, per gli enti interessati, dalla comunicazione di cui sopra. La Direzione inoltra tempestivamente le opposizioni alla Società, la quale sospende la procedura di rimozione fino alla decisione sulla opposizione che è delegata alla Direzione che si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, con provvedimento motivato in riferimento a quanto dedotto dall'opponente e sulla base di criteri prefissati (cfr. articolo 3, comma 5). Tra i criteri, vi è il grado di utilizzo della postazione, il numero di richiedenti la permanenza, gli atti di vandalismo, la presenza di altre PTP stradali nel raggio di 500 metri;

CONSIDERATO che, in relazione alla rimozione delle PTP, l'articolo 4 comma 1 della succitata delibera stabilisce che la Società deve mantenere in funzione le postazioni telefoniche pubbliche che, alla data di entrata in vigore della delibera, sono dislocate secondo i criteri qualitativi di cui all'art. 2 della delibera n. 290/01/CONS (ospedali e strutture sanitarie equivalenti con almeno 10 posti letto; carceri; caserme con almeno 50 occupanti stabili) e laddove è proibito l'uso del telefono mobile, anche a prescindere da obblighi specifici; il comma 2 dell'art. 4 prevede che *L'obbligo di cui all'art.2, comma 2, lettera c) della delibera n. 290/01/CONS (relativo ai vincoli qualitativi per le caserme) non è applicato con riferimento alle strutture militari in cui non vige il divieto di utilizzo dei terminali di telefonia mobile mentre permane in quelle in cui è prevista la schermatura del segnale radiomobile per motivi di sicurezza militare;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS, (Disposizioni finali) *“l'Autorità si riserva di rivedere il sistema dei criteri di cui alla stessa delibera, sulla base dell'evoluzione normativa e di mercato, delle esigenze dell'utenza, dei costi del servizio e delle relative modalità di finanziamento”;*

VISTA la delibera n. 486/18/CONS, del 16 ottobre 2018, con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica sul documento recante “*Le postazioni telefoniche pubbliche: nuove prospettive regolamentari*” al fine di valutare un’eventuale revisione della regolamentazione in materia di postazioni telefoniche pubbliche, come previsto all’articolo 8, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS, sulla base dell’evoluzione della normativa europea, incluso la proposta della Commissione europea di direttiva (poi confermata) di modernizzare il regime del servizio universale circoscrivendolo “*ai servizi disponibili di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale*”, delle esigenze dell’utenza, della capillarità della copertura mobile e della riduzione nell’utilizzo del servizio in parola;

CONSIDERATO che con tale delibera l’Autorità aveva innanzitutto constatato – grazie anche all’analisi geo-statistica i cui risultati sono stati ampiamente descritti nel documento sottoposto a consultazione pubblica – che il servizio di telefonia pubblica stradale aveva perso il proprio carattere di universalità a causa dell’eliminazione dei vincoli quantitativi stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 486/18/CONS, l’Autorità aveva anche rilevato che una modifica della normativa, volta a incrementare i vincoli per il fornitore del servizio universale, sarebbe stata, oltre che inopportuna, anche anacronistica poiché, in base a quanto riportato nel testo della proposta di direttiva europea (che avrebbe istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche), il fornitore del servizio universale poteva non essere più obbligato a offrire il servizio di telefonia pubblica sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, tuttavia, che con la delibera n. 486/18/CONS, l’Autorità aveva comunque proposto di modificare la delibera n. 31/10/CONS riducendo a 5.000 il numero massimo di postazioni stradali che avrebbero potuto essere dismesse ogni anno dal fornitore del servizio universale per garantire una più graduale dismissione delle postazioni da parte del fornitore del servizio universale;

CONSIDERATO che, nel testo sottoposto a consultazione pubblica e in alternativa alla soluzione sopra descritta, l’Autorità aveva anche proposto l’eliminazione della procedura di opposizione prevista dalla delibera n. 31/10/CONS con contestuale introduzione di un unico criterio che prevedeva la possibilità di rimuovere una postazione stradale purché fosse stata garantita la presenza di almeno un altro impianto stradale in un raggio di 250 metri;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima consultazione, l’Autorità aveva altresì proposto, con riferimento alle postazioni di telefonia presenti nei rifugi di montagna, di estendere l’obbligo per il fornitore del servizio universale di garantire la presenza di almeno una postazione anche nei rifugi di montagna, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS, per ospedali, carceri e caserme;

CONSIDERATO che con la delibera n. 486/18/CONS l'Autorità ha, infine, avviato un'indagine di mercato con l'obiettivo di ottenere informazioni sulle caratteristiche, sulla domanda e sulle funzioni d'uso dei servizi di telefonia pubblica;

VISTA la delibera n. 354/19/CONS, del 18 luglio 2019, con la quale l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con la delibera n. 486/18/CONS pubblicando gli esiti dell'indagine di mercato sopra menzionata;

CONSIDERATO che, in esito alla consultazione, è emerso quanto segue:

- I. Fastweb, Vodafone e Wind-Tre ritengono che il servizio di telefonia pubblica non dovrebbe più rientrare nel perimetro del servizio universale in quanto i servizi di telefonia mobile sono in grado di sostituire pienamente il servizio di telefonia pubblica, garantendo al contempo un maggior grado di copertura; secondo gli stessi qualunque modifica dell'attuale contesto regolamentare volta a rafforzare gli obblighi in capo al fornitore del servizio universale apparirebbe anacronistica oltre che non proporzionata;
- II. TIM ha rilevato che qualunque proposta volta a incrementare gli obblighi per il fornitore del servizio universale, oltre a non essere giustificata dall'attuale contesto di mercato (ampia diffusione del servizio di telefonia mobile di gran lunga più efficiente del servizio di telefonia pubblica), sarebbe in netto contrasto con lo scenario che si è delineato nell'Unione europea, dove l'obbligo di offrire il servizio di telefonia pubblica è stato abrogato in oltre la metà dei paesi membri; secondo TIM sarebbe inoltre opportuno attendere il recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche prima di valutare una revisione della regolamentazione sulla telefonia pubblica;
- III. nessuno degli operatori ha condiviso le proposte dell'Autorità di modifica della delibera n. 31/10/CONS e della delibera n. 290/01/CONS relativamente alle postazioni di telefonia presenti nei rifugi di montagna;

CONSIDERATO che l'indagine di mercato, condotta da SWG S.p.A., è stata basata su un campione complessivo di 1.358 intervistati (rappresentativo della popolazione italiana dai 14 ai 74 anni) durante il periodo che va dal 18 al 28 gennaio 2019;

VISTI gli esiti dell'indagine di mercato, pubblicati con la delibera n. 354/19/CONS, dai quali è merso che:

- solo lo 0,5% della popolazione ha utilizzato il servizio di telefonia pubblica nei 90 giorni precedenti l'intervista e che il 12% della popolazione non ha mai usato il servizio;
- oltre l'80% della popolazione non avverte l'esigenza di utilizzare il servizio di telefonia pubblica;

- la consapevolezza di poter disporre del servizio di telefonia pubblica nei pressi della propria abitazione è una caratteristica che riguarda poco più di un quarto della popolazione;
- la presenza di cabine telefoniche non è al giorno d’oggi più indispensabile per circa il 70% della popolazione;

CONSIDERATO che con la delibera n. 354/19/CONS, l’Autorità aveva ritenuto condivisibili le osservazioni di quegli operatori che hanno partecipato alla consultazione pubblica e secondo cui un eventuale incremento degli obblighi in capo al fornitore del servizio universale sarebbe stato non proporzionato, dato l’attuale contesto di mercato e lo scarso uso e interesse mostrato dalla popolazione verso il servizio di telefonia pubblica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 354/19/CONS, l’Autorità aveva comunque ritenuto opportuno lasciare inalterato l’assetto regolamentare e valutare un eventuale intervento di modifica della disciplina sulle postazioni di telefonia pubblica in regime di servizio universale solo a seguito del recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il procedimento avviato con la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 486/18/CONS si è, pertanto, concluso con la pubblicazione dell’indagine di mercato “Le postazioni di telefonia pubblica in Italia” (allegato A), che costituisce parte integrante della stessa delibera;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il “*codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominata direttiva 2018/1972;

CONSIDERATO che con la direttiva 2018/1972 e, per quanto qui d’interesse, il legislatore europeo ha confermato quanto già riportato nella proposta di direttiva, ossia la volontà di modernizzare il regime del servizio universale, eliminando l’inclusione obbligatoria a livello UE dei servizi preesistenti (telefoni pubblici a pagamento, elenchi telefonici completi e servizi di consultazione degli elenchi) e concentrando l’attenzione sulla banda larga e sui servizi di comunicazione vocale disponibili in postazione fissa;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*.”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

CONSIDERATO che l’attuale disciplina del servizio universale, di cui alla Parte III Titolo I del Codice delle comunicazioni elettroniche, riguarda esclusivamente il servizio di accesso a internet a banda larga e il servizio di comunicazione vocale; in particolare, l’Art. 94 (Servizio universale a prezzi accessibili) prevede che “*1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile,*

tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’applicazione del presente comma. 2. L’Autorità può assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.”;

CONSIDERATO, tuttavia, che l’articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche – che recepisce l’articolo 87 della direttiva – stabilisce che *“L’Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali.”* (enfasi aggiunta);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato e di quanto approvato con la delibera n. 354/19/CONS, effettuare, per quanto di competenza, un accertamento sulla necessità o meno del servizio di telefonia pubblica sul territorio nazionale. Tale verifica risulta necessaria al fine di:

- I. definire il quadro regolamentare nazionale in attuazione del nuovo Servizio universale;
- II. fornire indicazioni al soggetto incaricato in merito a un servizio che potrebbe ancora risultare necessario per i consumatori in specifiche circostanze di rilievo sociale;
- III. garantire trasparenza nei confronti dei consumatori;
- IV. evitare che, in una situazione di incertezza regolamentare e in assenza di indicazioni da parte del regolatore, TIM continui, anche per il 2022 e per gli anni a seguire, a sostenere oneri ingiustificati con il rischio che gli stessi siano trasferiti sugli operatori concorrenti. Rileva a tale proposito come il costo netto del servizio universale sia, sin dal 2008, determinato in modo preponderante dalla telefonia pubblica a causa della repentina decrescita dei ricavi delle postazioni pubbliche;

VISTA la richiesta formulata dalla Direzione Tutela dei consumatori dell’Autorità (di seguito “la Direzione”) alla Società TIM, con nota prot. n. 105300 del 28 marzo 2022, con la quale è stato chiesto di acquisire informazioni aggiornate inerenti ai dati contenuti nella banca dati della Telefonia Pubblica prevista dall’articolo 4 della delibera n. 290/01/CONS;

CONSIDERATO che, con tale richiesta, la Direzione ha chiesto, nello specifico, l'elenco delle postazioni di telefonia pubblica dislocate sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2021 e, per ciascuna di esse, il numero di chiamate annue relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con espresso riferimento, laddove possibile, ai volumi di chiamata verso il numero di emergenza 112 e alla presenza di copertura 2G/4G/5G;

VISTO il riscontro fornito dalla Società con nota ricevuta al prot. n. 128123 del 15 aprile 2022;

PRESO ATTO che dai dati acquisiti emerge che:

- sul territorio nazionale sono presenti 35.994 postazioni di telefonia pubblica;
- le postazioni di telefonia per le quali TIM s.p.a. è sottoposto a obblighi di servizio universale sono 17.874, di cui 16.073 stradali e 1.801 ubicate in luoghi di interesse sociale come, ospedali, carceri, caserme;
- le postazioni di telefonia pubblica presenti nei rifugi di montagna sono 470;
- dal 2019 al 2021 il numero di chiamate annuo per postazione si è ridotto del 57% circa passando da 277 chiamate a 118 chiamate;
- nel 2021 il numero di chiamate annuo per postazione dirette al numero d'emergenza 112 è pari a 3 (-25% rispetto all'anno precedente);
- il 99,2% delle postazioni è coperto da una rete di telefonia mobile di TIM in tecnologia 2G/4G/5G;

CONSIDERATO che l'analisi delle informazioni fornite da TIM s.p.a. conferma quanto già emerso a valle della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 486/18/CONS e dall'indagine di mercato pubblicata con la delibera n. 354/19/CONS in merito alla riduzione della domanda relativa al servizio di telefonia pubblica stradale e allo scarso uso e interesse mostrato dalla popolazione verso tale servizio, il quale non è più percepito come servizio indispensabile da parte dei cittadini;

CONSIDERATO inoltre che il servizio di telefonia mobile, quantomeno in relazione alla funzionalità in parola e come già evidenziato al momento dell'adozione della delibera n. 31/10/CONS, ha contribuito, con particolare riferimento alle postazioni stradali, alla suddetta riduzione di utilizzo essendo in grado di assolvere, laddove sia presente un'adeguata copertura radiomobile, la stessa funzione d'uso in modo più efficace e, probabilmente, meno oneroso per i consumatori;

CONSIDERATO che la copertura radiomobile attualmente presente nelle zone servite dal servizio di telefonia pubblica è, per quanto riguarda la sola TIM, già sostanzialmente completa (99,2%), dal momento che le postazioni stradali non coperte sarebbero meno di 180 (1% di 17.874).

RITENUTO opportuno integrare tale analisi con i dati della copertura delle suddette postazioni pubbliche da parte delle reti mobili di WindTre, Vodafone e Iliad;

VISTA l'indagine di Infratel (*Mappatura 2021 reti a banda ultralarga - connessioni mobili ai sensi dei paragrafi 51, 63 e 78 degli "orientamenti dell'unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga"*) la quale fornisce utili indicazioni sulla copertura territoriale delle reti radiomobili dei suddetti operatori;

CONSIDERATO che in tale studio, sulla base di un reticolato geografico di "pixel" di dimensione 100x100 metri, rappresentativo del territorio italiano (che comprende complessivamente circa 30 milioni di "pixel"), è stato chiesto agli operatori di fornire, tramite questionario, le informazioni sulle loro attuali coperture e sui propri piani di copertura previsti fino al 2026 - tenendo conto, altresì, degli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso delle frequenze utilizzate - compilando per ogni pixel alcuni campi relativi agli attributi di copertura; i risultati al 2021 evidenziano **l'assenza di pixel non coperti** nelle aree urbane. Una percentuale di pixel non coperti in zone agricole dello 0,2% con un massimo dello 0,6% in Umbria. Una percentuale di pixel non coperti in zone non abitate (montagne, laghi) del 2,3% con massimi tra il 7 e l'8,5% in Friuli-Venezia Giulia, Val D'Aosta, Trento, Bolzano. La percentuale media di pixel coperti è pari al 97,6% con un minimo del 91,5% in Friuli-Venezia Giulia. La percentuale di popolazione coperta è del 99,97%, sempre superiore al 99,9%;

VISTO che WindTre riporta sul proprio sito la copertura di tipo *outdoor* corrispondente al 99,7% della popolazione in 4G;

VISTO che Iliad riporta sul proprio sito una copertura del 99% della popolazione coperta in 4G;

VISTO che Vodafone riporta, sul proprio sito, che la rete 4G copre circa il 99% della popolazione;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la diffusione del servizio mobile i dati dell'osservatorio Agcom evidenziano un numero di SIM human pari a 78 milioni nel settembre 2021, stabile dal settembre 2020;

VISTO il *benchmark* europeo da cui emerge che, con riferimento agli obblighi di mantenimento e rispetto di standard di qualità delle postazioni pubbliche sui territori nazionali, essi sono al momento presenti esclusivamente in Spagna e Olanda mentre sono stati rimossi in undici Paesi europei (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito). In Olanda vige l'obbligo di garantire almeno una PTP ogni 5000 abitanti, in aree residenziali con densità di popolazione superiore a 5000 abitanti. In Spagna, vige l'obbligo di garantire che il 95% delle postazioni installate siano funzionanti. Nelle città con più di 1.000 abitanti deve essere garantita la presenza di una PTP; ogni ulteriori 3.000 abitanti deve essere garantito un addizionale telefono pubblico. Nei comuni con meno di 1.000 abitanti invece la presenza

di un telefono pubblico è imposta solo laddove sia giustificata da ragioni di scarsa copertura di rete fissa o mobile¹;

CONSIDERATO che le evidenze istruttorie appaiono definitivamente confermare che non sia necessario continuare a garantire la disponibilità, nell'ambito degli obblighi del servizio universale, del servizio di telefonia pubblica stradale atteso che tale necessità non è determinata dalle circostanze nazionali. Ciò appare trovare conferma, oltre che da quanto pubblicato con la delibera n. 354/19/CONS, anche dallo scarso grado di utilizzo delle postazioni pubbliche stradali come di recente accertato (con una media di 113 chiamate l'anno per postazione) e dalla elevata copertura delle reti radio mobili (assenza di pixel non coperti nelle aree urbane, una percentuale di pixel non coperti in zone agricole dello 0,2%, una percentuale di pixel non coperti in zone non abitate del 2,3%, una percentuale di pixel coperti media pari al 97,6%, una percentuale di popolazione coperta del 99,97% e sempre superiore al 99,9%), unitamente alla pervasiva diffusione dei dispositivi di telefonia mobile (78 milioni di SIM human);

CONSIDERATO che tale circostanza trova conferma nella tendenza in atto nella maggioranza dei paesi dell'Unione europea dove sono stati rimossi gli obblighi relativi al servizio di telefonia pubblica;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche e per quanto di competenza dell'Autorità, non necessario continuare a garantire la disponibilità, nell'ambito degli obblighi del servizio universale, delle postazioni di telefonia pubblica stradale atteso che tale necessità non è determinata dalle circostanze nazionali e che, pertanto, TIM s.p.a. non è più tenuta a rispettare alcun criterio di distribuzione delle postazioni stradali sul territorio nazionale, né tantomeno determinate condizioni economiche;

RITENUTO, altresì, non più necessario mantenere in vigore la procedura di opposizione di cui all'articolo 3 della delibera n. 31/10/CONS dal momento che, per le ragioni sopra esposte, il servizio di telefonia pubblica stradale non sarà offerto in regime di servizio universale;

CONSIDERATO, quindi, che il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche stradali esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, dislocate secondo i criteri previsti dall'articolo 1 della delibera n. 290/01/CONS, potrà essere ridotto da TIM s.p.a senza alcun limite;

RITENUTO tuttavia opportuno, in ottica cautelativa, disciplinare il processo di dismissione subordinando la rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche stradali (in particolare ciò appare utile per quelle installate in piccoli centri abitati e zone agricole) a una preventiva verifica, da parte dell'Autorità, di un'adeguata copertura radiomobile;

¹ Fonte 2022 Cullen International <https://www.cullen-international.com/client/site/documents/CTTEEU20210010>

RITENUTO, opportuno, estendere tale verifica anche alle postazioni ubicate nei rifugi di montagna;

RITENUTO, in conclusione, opportuno subordinare la richiesta di dismissione da parte di TIM s.p.a. delle postazioni telefoniche pubbliche stradali e quelle ubicate nei rifugi di montagna all'accertamento da parte dell'Autorità di un'adeguata copertura radiomobile da parte dei quattro operatori di rete mobile italiani;

RITENUTO opportuno avviare un tavolo tecnico con l'obiettivo di determinare, in caso di inadeguata copertura radiomobile nelle aree di interesse, le idonee soluzioni funzionali alla successiva rimozione delle postazioni di telefonia pubblica stradale e di quelle ubicate nei rifugi di montagna, oggetto di comunicazione da parte di TIM;

RITENUTO, in ogni modo, che la società TIM s.p.a. potrà comunque continuare a offrire il servizio di telefonia pubblica nei luoghi e alle condizioni che ritenga opportune e che pertanto l'onere eventualmente sostenuto è interamente a carico della stessa e che per lo stesso non potrà essere richiesta una compensazione finanziaria;

RITENUTO necessario fornire ai consumatori – per un congruo periodo di tempo – un'adeguata informazione con riferimento alla localizzazione delle postazioni di telefonia pubblica stradale e alla loro eventuale dismissione;

CONSIDERATO, tuttavia, che nelle caserme (con almeno 50 occupanti stabili) la telefonia pubblica continua a rappresentare un servizio necessario dal momento che tale servizio non sarebbe sostituibile dal servizio di telefonia mobile poiché, in base a quanto stabilito dalla delibera n. 31/10/CONS, l'obbligo di garantire in tali strutture almeno una postazione telefonica si applica solo nei casi in cui è prevista la schermatura del segnale radiomobile per motivi di sicurezza militare;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alle carceri, la domanda relativa al servizio di telefonia pubblica si è ridotta negli ultimi tre anni solo del 7% a fronte di una riduzione generalizzata del 45% e che nel 2021 il numero di chiamate per postazione è stato pari 1.273: un valore di gran lunga superiore a quello corrispondente per lo stesso periodo all'intero parco di postazioni (221 chiamate per postazione);

CONSIDERATO che, con riferimento agli ospedali e alle strutture ospedaliere (con almeno 10 posti letto), è necessario assicurare la disponibilità del servizio di telefonia pubblica nelle modalità stabilite dalla delibera n. 290/01/CONS, dal momento che la presenza di tali postazioni continua ad assolvere una funzione di rilevanza sociale e ciò indipendentemente dal grado di copertura radiomobile e della conseguente possibilità di sostituzione del servizio di telefonia pubblica con il servizio di telefonia mobile;

RITENUTO, pertanto, opportuno, ai sensi dell'art 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche e per quanto di competenza dell'Autorità, confermare gli obblighi qualitativi di cui alla delibera n. 290/01/CONS nei limiti e con le precisazioni di cui all'articolo 4 della delibera n. 31/10/CONS;

VISTO l'articolo 98-*vicies quater*, comma 1, del Codice che stabilisce che “1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità: a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-*quarter decies*, equivalente a quello di tutti i consumatori; b) beneficiano della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.”;

RITENUTO, quindi, necessario garantire ai consumatori con disabilità un accesso al servizio di telefonia pubblica equivalente a quello di tutti i consumatori;

RITENUTO, pertanto, opportuno che i fornitori del servizio di telefonia pubblica garantiscano che almeno il 75% delle postazioni sia accessibile consumatori con disabilità con le stesse caratteristiche in termini di funzionalità riservate a tutti gli altri consumatori;

VISTO il parere favorevole, per quanto di competenza, del Ministero per lo sviluppo economico ricevuto il 14 giugno 2020;

UDITA la relazione del Commissario ___ relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Servizio di telefonia pubblica a pagamento)

1. Ai sensi dell'articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tenuto conto delle circostanze nazionali non è necessario continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità economica, nell'ambito degli obblighi del servizio universale, del servizio di telefonia pubblica stradale di cui all'art. 1 della delibera n. 290/01/CONS.
2. Per l'effetto di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, TIM s.p.a. non è tenuta a rispettare alcun criterio di distribuzione quantitativo delle postazioni di telefonia pubblica stradali ubicate sul territorio nazionale, né tantomeno a rispettare determinate condizioni economiche.
3. L'onere eventualmente sostenuto per la fornitura del servizio di telefonia pubblica stradale, su base volontaria, è interamente a carico del fornitore e per lo stesso non potrà essere richiesta una compensazione finanziaria.

Articolo 2

(Procedura di rimozione delle postazioni di telefonia pubblica stradale e di quelle ubicate nei rifugi di montagna)

1. TIM s.p.a. può dismettere le postazioni di telefonia pubblica stradali e di quelle ubicate nei rifugi di montagna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera e dislocate su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto stabilito dai seguenti commi.
2. Prima di procedere alla rimozione delle postazioni di cui al comma precedente, TIM s.p.a. invia all’Autorità l’elenco delle postazioni con le relative coordinate geografiche. L’Autorità, sulla base dei dati in proprio possesso e/o con l’ausilio di Enti *super partes*, verifica la copertura radiomobile in corrispondenza delle postazioni e ne autorizza la definitiva rimozione. Per le residue postazioni ove si rivelasse una copertura radiomobile inadeguata, l’Autorità avvia un tavolo tecnico per verificare, caso per caso, le idonee soluzioni funzionali alla successiva rimozione.
3. A seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità, almeno 30 giorni prima della rimozione di una postazione telefonica pubblica stradale, TIM s.p.a. affigge all’esterno della postazione da rimuovere un cartello adesivo, di dimensione 35 cm x 35 cm nel caso in cui la postazione da rimuovere sia catalogata come “cabina”, e di dimensione 25 cm x 25 cm nel caso in cui la postazione da rimuovere sia catalogata come “cupola”. Il contenuto informativo di tale cartello deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. la data di affissione;
 - b. la dicitura “*Questa postazione sarà rimossa dal...*” con specificazione della data di rimozione, nel rispetto del termine di preavviso di cui al comma 2, redatta con caratteri in stampato maiuscolo e grassetto di almeno 4 centimetri di altezza e di larghezza;
 - c. l’indirizzo del sito internet ove è facilmente consultabile, anche attraverso l’ausilio di software di localizzazione geografica predisposti dalla Società, la mappatura aggiornata delle postazioni telefoniche pubbliche sull’intero territorio nazionale, distinte cromaticamente tra attive, rimosse e in fase di rimozione;
 - d. i numeri telefonici dell’assistenza clienti e la pagina web del sito Internet per ottenere le informazioni di cui al punto precedente.
4. La rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche stradale è da intendersi completata solo dopo il distacco dell’alimentazione elettrica, la rimozione dell’apparecchio telefonico e della struttura-cabina esterna, lo smaltimento o l’alienazione dei materiali e il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3
(Postazioni telefoniche pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata)

1. I soggetti interessati possono segnalare al fornitore del servizio di telefonia pubblica, tramite un indirizzo e-mail dedicato, le postazioni telefoniche pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata, documentando la segnalazione con ogni riferimento necessario ed eventualmente anche con materiale fotografico.
2. Il fornitore del servizio di telefonia pubblica, effettuate le opportune verifiche, procede alla rimozione delle postazioni telefoniche oggetto di segnalazione.

Articolo 4
(Misure di sostegno per gli utenti con disabilità)

1. I fornitori del servizio di telefonia pubblica garantiscono che almeno il 75% delle postazioni sia accessibile ai consumatori con disabilità con le stesse caratteristiche in termini di funzionalità riservate a tutti gli altri consumatori.

Articolo 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'articolo 1 della delibera n. 290/01/CONS è abrogato.
2. Gli articoli 1, 2 e 3 della delibera n. 31/10/CONS e la delibera n. 683/11/CONS sono abrogati.
3. L'Allegato 2 della delibera n. 456/16/CONS si applica solo alle postazioni di telefonia pubblica ubicate nei luoghi di rilevanza sociale di cui all'articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS.

Articolo 6
(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente delibera si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30, comma 15, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.